



Matteo Bordon
NOTAIO

**ALLEGATO "B" all'atto n. 2869 della raccolta
STATUTO**

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Energy Lab S.p.A.".

Art. 2 Sede

La società ha sede in Moimacco (UD).

Il trasferimento di sede nell'ambito del territorio nazionale italiano è deciso dagli amministratori, come da delega prevista nell'art.12 del presente statuto, ed è attuato mediante comunicazione ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. Cod. civ. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, o in assenza di questo di quanto comunicato all'organo amministrativo della società a mezzo lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di nomina o di acquisto delle azioni; in mancanza di tale comunicazione il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, sarà quello della sede legale del socio o della residenza per gli altri soggetti.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

ART. 3 Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- Produzione e/o commercializzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili;
- Cessione ed acquisizione di know how e licenze riguardanti tecnologie e cicli di produzione inerenti l'attività.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere, anche se in via non prevalente qualsiasi operazione immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria, utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società od Enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale o anche a scopo di stabile investimento e senza fini di collocamento, sempre nel rispetto delle norme di cui alle leggi 5.7.1991 n. 197 e del D.Lgs. 24.2.98 n. 58 e successive integrazioni e modifiche; sempre per i medesimi fini potrà acquistare o vendere qualsiasi forma di brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione.

La società potrà infine, sempre in via non prevalente e per

il raggiungimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, ma non nei confronti del pubblico degli utenti e consumatori.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4 durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare. In caso di proroga del termine di durata della Società, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

SOCI E CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI - PATRIMONI DESTINATI

ART. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni

1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità. Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della società, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla società finché non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A seguito di verbale del Consiglio di Amministrazione di data 9 maggio 2014 a rogito del Notaio dr. Pierluigi Comelli di Udine, il capitale sociale deliberato della società ammonta ad Euro 1.507.000,00 (unmilione cinquecento settemila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 1.207.600,00 (unmilione duecento settemilaseicento virgola zero zero) costituito, per la parte integralmente versata e sottoscritta, da n. 12.076.000 (dodicimilione settantaseimila) di azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in

esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

4. L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 11 aprile 2014 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e fino al 31 dicembre 2014 ovvero - se antecedente - alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione (inclusa), la delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile fino ad un importo massimo complessivo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero), per raggiungere un capitale sociale di massimi Euro 1.225.000,00 (unmilione duecentoventicinquemila virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo che sarà determinato in sede di emissione da parte dell'organo amministrativo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile stabilendo che l'Organo Amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, purché nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione - il tutto tenuto conto del patrimonio netto della Società e pertanto nel pieno rispetto dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia, nonché nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, del codice civile e fermo restando che tale prezzo di emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 1,80 (uno virgola ottanta) nonché tutti i poteri necessari al fine di stabilire:

-- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto.

All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranches di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile.

All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni

più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.

5. L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 11 aprile 2014 ha attribuito all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale, in via scindibile, anche in più tranches, per un importo massimo complessivo di Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) mediante emissione di 280.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, oltre all'eventuale sovrapprezzo che sarà determinato in sede di emissione da parte dell'organo amministrativo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, (i) a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, c.c. da riservare in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ovvero - in aggiunta o in alternativa a quanto precede - (ii) a titolo gratuito, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., il tutto a servizio dei piani di stock option e/o stock grant che saranno di volta in volta approvati dagli organi competenti; (ii) nel caso di aumento gratuito, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili di volta in volta applicabili e fermo restando che gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo saranno pari a Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 11 aprile 2014 ha attribuito all'Organo Amministrativo la delega ad emettere obbligazioni fino al 31 dicembre 2014 ovvero - se antecedente - alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società su un sistema multilaterale di negoziazione per un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), convertibili in azioni ordinarie dematerializzate, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, e ad aumentare il capitale sociale a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni da liberarsi in una o più volte, in via scindibile, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi

le stesse caratteristiche e lo stesso godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione.

L'aumento di capitale può avvenire anche in modo non proporzionale, anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna aventi diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti in danaro sia con conferimenti diversi dal danaro, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("AIM"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziaria di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 24 giugno 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in danaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), con annesso sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Energy Lab 2016-2021", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ART. 6 Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il diritto di voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la

riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere la condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione nonché le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V Titolo V Libro V c.c. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V c.c.

Fermo quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 7 Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni, anche convertibili, così come stabilito dall'art. 12 del presente statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 Finanziamenti Soci

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

Salva diversa determinazione scritta i finanziamenti si intendono infruttiferi.

ART. 9 Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione con la maggioranza di cui all'art. 2447-ter.

ART. 10 Diritto di recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ART. 11 OPA endosocietaria e partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 Competenze e convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Oltre a quanto stabilito nel presente Statuto, l'assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso dei membri del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l'approvazione dei regolamenti assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile; in base agli art. 2365 comma II, 2420 ter e 2443 del codice civile sono delegate invece all'Organo amministrativo le seguenti materie:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, anche all'estero;
 - deliberazioni in ordine a fusioni, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
 - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - il trasferimento della sede nel territorio nazionale;
- emissione di obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare massimo pari a quanto stabilito dall'art.2412 del codice civile.

A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n- 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale
- (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia

- Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti. In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso che dovrà essere pubblicato, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale o della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il sole 24 Ore", "MF Milano Finanza" o "Italia Oggi" o su altro quotidiano a diffusione nazionale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. Qualora sia richiesta la convocazione dell'Assemblea da parte dei soci, così come previsto dall'art. 2367 del codice civile, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa

deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

ART. 13 Diritto di voto

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge.

Il diritto di voto spetta anche ai titolari di particolari categorie di azioni nei limiti e con le modalità definite nella delibera dell'emissione delle azioni medesime o secondo quanto riportato nel presente Statuto.

ART. 14 Intervento e rappresentanza

Possono intervenire in Assemblea i Soci con diritto di voto, nei limiti e nelle modalità imposte dalla legge.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

ART. 15 Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti, o

dall'Amministratore Delegato.

Il presidente o l'amministratore Delegato sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).

Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal notaio - ove presente - e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di preavviso.

ART. 16 Costituzione e deliberazioni

Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

L'Assemblea ordinaria può altresì deliberare che le azioni della società costituiscano oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (incluso AIM) o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 Composizione, nomina e decadenza dell'Organo

Amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominato dall'Assemblea, di cui almeno la metà meno uno (arrotondando eventualmente il numero non intero per difetto) dovrà essere dotata dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati da un minimo di 1 ad un massimo pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e almeno la metà meno uno (arrotondando eventualmente il numero non intero per difetto) dovrà essere dotata dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuale convocazione successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che

risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione di componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;

(ii) i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente;

(iii) risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati;

(iv) nel caso in cui, per completare il consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;

(v) nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto alcun amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

(vi) in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti;

qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti pari almeno alla metà meno uno dei membri dell'Organo Amministrativo (arrotondando eventualmente il numero non intero per difetto), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

In caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa, e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia

sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge

ART. 18 Membri del Consiglio di Amministrazione e deleghe interne

Il Consiglio di Amministrazione può nominare:

- il Presidente, ove questi non sia nominato dall'Assemblea;
- un Vicepresidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, con funzioni vicarie del presidente;
- uno o più comitati esecutivi, stabilendone il numero dei componenti ed eventuali regole di funzionamento; potranno essere chiamati a far parte del comitato esecutivo anche soggetti esterni estranei al consiglio di amministrazione, ed alla compagine sociale;
- il Direttore Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate almeno ogni centoottanta giorni.

In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse

della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con il vicepresidente, con l'amministratore delegato e con il direttore generale, ove nominati, e portati a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Il Presidente o, se nominato, l'Amministratore Delegato, propone gli indirizzi strategici aziendali e ha potere di impulso e coordinamento dell'attività della società, segue e sorveglia l'andamento della Società verificandone la rispondenza agli indirizzi strategici.

Al Presidente spetta il compito di coordinare le attività degli organi sociali e verificare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà.

Sia il Consiglio di Amministrazione da un lato, sia il Comitato Esecutivo, gli Amministratori Delegati e, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della Società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

ART. 19 Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia sia negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, o dall'Amministratore Delegato, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante lettera raccomandata oppure tramite fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente, purché l'organo amministrativo sia composto da più di due membri.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in

conflitto di interessi non sono computati solo ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- sia appurabile la legittimazione degli intervenuti; sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- possano visionare e/o ricevere e/o trattare la documentazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli avvenimenti nel loro reale susseguirsi.

Alle predette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente, o l'Amministratore Delegato che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria.

Se ritenuto necessario, l'organo deputato alla convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà indicare, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli amministratori potranno intervenire.

Nello stesso luogo in cui si trova il Presidente dovrà essere presente anche il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, potranno raccogliere, sia contestualmente sia a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti alla videoconferenza a mezzo fax e/o e-mail sulla copia o sulla bozza del verbale telematico; il Segretario, inoltre, su indicazione del Presidente, potrà archiviare le registrazioni della video conferenza con sistemi analoghi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente o dall'amministratore delegato e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 20 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART. 21 Remunerazione degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 Direttore Generale

Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione, il direttore generale:

- presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del credito e del personale;
- compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione alla sua competenza;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, ove nominati, del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei

rapporti di lavoro con il personale dipendente;
Può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.
Ove il direttore generale non sia nominato, le funzioni sopraindicate sono esercitate dall'amministratore delegato, ove nominato.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 23 Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente

titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

L'organo di controllo si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle condizioni indicate per il consiglio di amministrazione all'art. 19 del presente statuto.

ART. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

ART. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 26 Ripartizione degli utili

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del cinque per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di questi posseduta, tenendo conto di eventuali diritti spettanti a particolari tipologie di azioni emesse, come previsti da statuto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 27 Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

FORO - NORMA DI RINVIO

ART. 28 Foro

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro ove insiste la sede legale della società.

ART. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, anche le disposizioni dettate per la società per azioni.

F.to Giovanni Dorbolò

F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)